



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



I Sassi e il Parco delle
Chiese Rupestri di Matera
iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dal 1993

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
ALLA FAMIGLIA ED AL CITTADINO
SERVIZIO DI STATO CIVILE
UFFICIO NASCITE**

**VADEMECUM PER LE REGISTRAZIONI
DELLE DICHIARAZIONI DI NASCITA**

COMUNE DI MATERA
SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO DI STATO CIVILE
- Viale A. Moro – 75100 MATERA –

UFFICIO NASCITE

Dirigente: Dott.ssa Giulia MANCINO

Funzionario responsabile E.Q.: Sergio GALANTE

Referente: Sig.ra Rosanna Antonia PIETRAGALLA

e-mail: pietragalla.rosanna@comune.mt.it, statocivile@comune.mt.it

pec: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30, il martedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

L'ufficio può essere contattato telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 al numero 0835.241339

DICHIARAZIONE DI NASCITA..... 3

- Descrizione del servizio..... 4
- Dove e quando presentare la dichiarazione di nascita..... 4
- Chi può rendere la dichiarazione di nascita..... 5
- Documenti da presentare..... 6
- Attribuzione del cognome e del nome al nuovo nato..... 7
- Casi particolari: genitori stranieri – dichiarazioni terdive –
bambino nato morto8
- Costi..... 9
- Tempi di registrazione 9
- Adempimenti successivi: codice fiscale – scelta del pediatra –
stato di famiglia 9
- Riferimenti normativi..... 9
- Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale..... 9

PRERICONOSCIMENTO DI NASCITURO..... 10

- Descrizione..... 11
- Dove recarsi e contatti..... 11
- Requisiti dei dichiaranti..... 12
- Documenti da presentare..... 12
- Costi..... 13
- Tempi di registrazione 13
- Riferimenti normativi..... 13
- Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale..... 13

DICHIARAZIONE DI NASCITA

DESCRIZIONE

DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

CHI PUO' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

DOCUMENTI DA PRESENTARE

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME E DEL NOME AL NUOVO NATO

CASI PARTICOLARI

TEMPI DI REGISTRAZIONE

COSTI

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

CHE COS'E'

La denuncia della nascita di un figlio è una dichiarazione obbligatoria per legge che permette l'iscrizione nei registri comunali dello Stato Civile del nuovo nato e, successivamente, all'anagrafe della popolazione residente.

L'atto di nascita, redatto dall'Ufficiale dello Stato Civile, contiene le generalità del neonato (nome, cognome, luogo, data, ora di nascita e sesso) e di chi effettua la denuncia, rendendo il bambino un cittadino riconosciuto dallo Stato.

DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita deve essere resa:

- Entro 10 giorni dalla nascita, presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o del Comune di residenza di uno dei due genitori.

In alternativa

- Entro 3 giorni dalla nascita, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale dove è avvenuto il parto.

I giorni decorrono dal giorno successivo a quello della nascita.

Per maggiore utilità degli interessati, si fa presente che presso l'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera non è presente il Centro Nascite presso cui sarebbe possibile rendere la dichiarazione di nascita entro i 3 giorni dal parto.

Qualora si intenda rendere la dichiarazione di nascita presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Matera, in quanto comune di nascita del bambino o comune di residenza di uno dei genitori, gli uffici del palazzo comunale in Viale Aldo Moro, sono aperti nei seguenti giorni e orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
- martedì e giovedì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Per ogni altra eventuale informazione è possibile contattare il numero telefonico 0835 241339 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

CHI PUO' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita può essere resa:

- da uno dei genitori, se coniugati;
- da entrambi i genitori, se non coniugati;
- da uno dei genitori, anche se non coniugati, nel caso in cui prima della nascita sia stato effettuato il prericonoscimento del nascituro; (vedi pag. 10 e seguenti)]
- dall'unico genitore che riconosce il figlio;
- dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto della volontà eventualmente espressa dalla madre di non essere nominata;
- da un procuratore speciale.

Ai sensi dell'art. 251 del Codice Civile:

- i genitori di età inferiore ai 16 anni devono ottenere l'autorizzazione del giudice per poter effettuare il riconoscimento;
- il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado o un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per rendere la dichiarazione di nascita è necessario presentare i seguenti documenti:

- Documento d'identità in corso di validità del/dei dichiarante/i.
Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e se i dichiaranti stranieri non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.
- Attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto;
OPPURE
- Per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria (nel caso di parto al di fuori della struttura sanitaria), deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di attestazione di nascita dalla quale si evinca che il parto è avvenuto senza assistenza sanitaria;

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME E DEL NOME AL NUOVO NATO

Cognome del bambino

Ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022, il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, di attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Tale principio è valido per i figli nati sia in costanza di matrimonio che fuori dal matrimonio dei genitori.

Il cognome del figlio nato da genitori entrambi stranieri viene determinato applicando la legge prevista dallo Stato di appartenenza dei genitori (Legge n. 218/1995 e ss.mm.ii., art. 24).

Nome del bambino

Il nome dato al bambino deve corrispondere al sesso; può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati da virgola, non superiori a tre.

Negli estratti e nei certificati di stato civile, in presenza di più nomi separati da virgola, sarà riportato solo il primo nome.

È vietato dare al neonato lo stesso nome del padre vivente, del fratello o della sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi (per ulteriori precisazioni in merito vedasi D.P.R. n. 396/2000, art. 34).

CASI PARTICOLARI

Nascita di bambino da genitori stranieri

La dichiarazione di nascita di un bambino nato in Italia da genitori stranieri residenti all'estero può essere fatta sia nella struttura sanitaria dove è avvenuto il parto che presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita.

Il neonato avrà diritto all'iscrizione anagrafica nel Comune di nascita solo se uno dei due genitori risulti residente in quel Comune.

Dichiarazioni tardive

Per le dichiarazioni di nascita tardive, ossia effettuate oltre i termini dalla nascita del bambino previsti dalla legge (vedi il punto **Dove e quando presentare la dichiarazione di nascita**), il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a segnalare la dichiarazione tardiva alla Procura della Repubblica, che deciderà se adottare o meno eventuali provvedimenti (D.P.R. n. 396/2000, art. 31).

Quando l'Ufficiale dello Stato Civile viene a conoscenza che una dichiarazione di nascita non sia stata resa, neppure tardivamente, si applicheranno le disposizioni dell'art. 32 del già citato D.P.R. n. 396/2000 (segnalazione al Procuratore della Repubblica ai fini della formazione dell'atto di nascita in base al relativo decreto dell'Autorità Giudiziaria).

Bambino nato morto

Nel caso di bambino nato morto o di bambino nato vivo, ma morto prima che ne sia stata registrata la nascita, la dichiarazione va resa esclusivamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita. Le circostanze della morte devono essere comprovate dal dichiarante mediante un certificato medico (D.P.R. n. 396/2000, artt. 30 e 37).

COSTI

Non sono previsti costi per le dichiarazioni di nascita.

TEMPI DI REGISTRAZIONE

La registrazione della nascita e la conclusione del procedimento sono immediate.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI CODICE FISCALE – SCELTA DEL PEDIATRA – STATO DI FAMIGLIA

Il codice fiscale del nuovo nato viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate, competente per il suo rilascio, successivamente alla denuncia di nascita da parte dei genitori all'Ufficiale dello Stato Civile (o alla Direzione Sanitaria).

Una volta ottenuto il codice fiscale del bambino è possibile effettuare la scelta del pediatra.

L'Ufficio Anagrafe provvede al rilascio del certificato di stato di famiglia, una volta acquisiti dall'Ufficio di Stato Civile i dati del nuovo nato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. n. 396/2000.

Codice Civile.

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.

Ricorso al Tribunale Ordinario di Matera ai sensi dell'art.95 e segg. del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000.

PRERICONOSCIMENTO DI NASCITURO

DESCRIZIONE

DOVE RECARSI E CONTATTI

REQUISITI DEI DICHIARANTI

DOCUMENTI DA PRESENTARE

SCELTA DEL COGNOME

COSTI

TEMPI DI REGISTRAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

CHE COS'E'

Il prericonoscimento è una dichiarazione con cui due genitori non coniugati possono riconoscere il nascituro (ossia il figlio prima della nascita) davanti all'Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune.

Il prericonoscimento può essere fatto durante tutto il periodo di gestazione, fino al momento prima della nascita.

DOVE RECARSI E CONTATTI

I genitori possono rivolgersi ad un qualsiasi Comune italiano.

Il prericonoscimento deve essere effettuato personalmente.

Per effettuare il prericonoscimento presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Matera, ci si potrà recare nei seguenti giorni e orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
- martedì e giovedì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Per ogni altra eventuale informazione è possibile contattare il numero telefonico 0835 241339 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

REQUISITI DEI DICHIARANTI

Il prericonoscimento deve essere reso da entrambi i genitori, affinché la successiva denuncia di nascita possa essere resa da uno solo di essi.

Ai sensi dell'art. 251 del Codice Civile:

- genitori di età inferiore ai 16 anni devono ottenere l'autorizzazione del giudice per poter effettuare il riconoscimento;
- il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado o un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- Documento d'identità in corso di validità del/dei dichiarante/i.
Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e se i dichiaranti stranieri non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.
- Certificato medico in originale attestante lo stato di gravidanza (settimane di gestazione), rilasciato dallo specialista o dal medico curante.

Cittadini stranieri

I cittadini stranieri possono effettuare il prericonoscimento del nascituro, presso l'ufficio di Stato Civile di un qualsiasi Comune italiano, purché in possesso di apposita dichiarazione consolare.

I cittadini stranieri, oltre alla documentazione sopra elencata (vedi punto “**Documenti da presentare**”), devono allegare anche:

- Attestazione di capacità al riconoscimento rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e, se previsto, legalizzata in Prefettura.

COSTI

Non sono previsti costi per il prericonoscimento.

TEMPI DI REGISTRAZIONE

La registrazione del prericonoscimento e la conclusione del procedimento sono immediate.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. n. 396/2000.

Codice Civile.

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.

Ricorso al Tribunale Ordinario di Matera ai sensi dell’art.95 e segg. del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000.